



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PICONE LUCIA, Presidente e Relatore

NISPI LANDI MARIO, Giudice

AQUINO VINCENZO, Giudice

in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3484/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 102/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 5 e pubblicata il 07/03/2013

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090201916536 IRPEF-ALTRO 2005

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 ha riassunto, innanzi alla CGT di 2° grado del Lazio, il giudizio a seguito della cassazione della sentenza n. 5141/2015, emessa dalla CTR Lazio, con cui era stato rigettato il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la sentenza, sempre della CTR Lazio n. 2891/2014.

Fatto, come riassunto nella sentenza della Cassazione n. 36539/2021 che origina la presente fase: «il contribuente aveva allegato che la rettifica era originata da un proprio errore materiale consistito nell'aver indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, prodotta in atti, due volte lo stesso reddito di euro 17.824,00, una volta nel rigo RL14 e l'altra nel rigo RE2. Dalle fatture ugualmente prodotte n. 2/2005 e 4/2005 riferite a detto reddito era rilevabile la detrazione della ritenuta operata. Precisamente, nel rigo RL 14, invece che l'effettivo importo di euro 465,00, era stato esposto l'importo di euro 18.289,00 pari alla somma dell'importo effettivo di euro 465,00 più quello di euro 17.824,00 duplicato in quanto già correttamente esposto nel rigo RE2. Il riscontro era offerto dal modello IVA pure prodotto, che aveva evidenziato, al rigo VE22, il totale delle operazioni imponibili per l'anno 2005 di euro 27.819,00, di cui euro 27.274,00 dichiarate nel rigo RE2 per "compensi derivanti dall'attività professionale o artistica" ed euro 545,00, importo che avrebbe dovuto essere dichiarato nel rigo RL14 come "compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; avendo infine spiegato il contribuente che la differenza di euro 80 (545,00 - 465,00) rispetto a detta ultima voce era corrispondente, al lordo degli arrotondamenti, agli oneri di cui al rigo RN3, recuperato correttamente dall'Ufficio, essendo l'attestazione di versamento del contributo al SSN su RCA riferita all'anno successivo. Ciò premesso in fatto, va [...] esaminato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 5141/4/15, che ha rigettato il ricorso per revocazione avverso la precedente sentenza n. 2891/1/14 della stessa CTR, avendo escluso che, nella fattispecie in esame, si vertesse in tema di vizio revocatorio, «stante l'assenza di diretta correlazione causale tra la valutazione delle prove, il decisum e l'indicazione esemplificativa delle prove che l'appellante avrebbe dovuto fornire». In sostanza la CTR ha attribuito valenza decisiva all'inciso, «ad esempio», riportato nella sentenza del 2014 oggetto di ricorso per revocazione, riferito all'ulteriore documentazione, tra cui, espressamente indicata, la dichiarazione IVA, come idonea a confermare l'assunto di parte ricorrente, per dedurne che la sentenza n. 2891/1/14 prescindeva, in realtà, nella sua portata decisoria, dalla presenza ovvero assenza della documentazione indicata [...]. La doglianza espressa dal ricorrente nel ricorso per revocazione e qui ribadita in relazione al contenuto della decisione in questa sede impugnata sta nell'aver la prima decisione della CTR errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento, la dichiarazione IVA, parte integrante del Modello Unico, viceversa prodotto sin dal primo grado di giudizio, che la stessa CTR ha indicato come idoneo ad avvalorare, sul piano probatorio, la tesi della duplicazione dell'importo di un medesimo reddito, con conseguente effetto sulla determinazione della relativa ritenuta. Detto vizio correttamente (cfr. Cass. sez. 2, 11 giugno 2018, n. 15043; Cass. sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20240; Cass. sez. 3, 19 febbraio 2009, n. 4056; Cass. sez. 5, primo giugno 2007, n. 12904), è stato denunciato dal contribuente in relazione al parametro di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorrendone tutte le condizioni. Di contro risulta erronea la decisione della CTR nella pronuncia in questa sede impugnata laddove, valorizzando oltre modo un'espressione dal significato meramente incidentale e di carattere descrittivo, quale "ad esempio", riferita alla documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta, contenuta nella precedente sentenza del 2014 oggetto d'istanza di revocazione, ha desunto il carattere non decisivo dell'errore in cui è incorsa la CTR nella pronuncia da ultimo citata, laddove ha supposto l'inesistenza della produzione della dichiarazione

IVA, la cui verità viceversa risultava positivamente stabilita. La statuizione in questa sede impugnata risulta, in effetti, viziata da una contraddizione in termini. Se la CTR, nella pronuncia con la quale ha rigettato il ricorso per revocazione del contribuente, condivide l'assunto della decisione del 2014 che la dichiarazione IVA – lì data erroneamente come non prodotta in giudizio – è idonea a comprovare l'assunto del ricorrente, non può poi fondatamente negare che alcuna influenza possa avere spiegato sul decusum il fatto di averne erroneamente supposto l'inesistenza in atti, in ragione del riferimento alla stessa, a titolo di esempio, tra la possibile documentazione comunque ritenuta dalla stessa CTR, con la sentenza del 2014, in ogni caso idonea a supportare la prova del contribuente».

Così esposto il fatto, il contribuente, ritenendo, correttamente, che la sentenza della Cassazione abbia, comunque, affermato la necessità di un nuovo esame del merito, ritenendo altresì dimostrato, attraverso il documento suggerito e debitamente prodotto, il fatto storico dell'errata duplicazione di una parte del reddito ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della cartella impugnata, in riforma della sentenza della CTP di Roma n. 102/2013.

Ha resistito la DP1, chiedendo la conferma della sentenza di primo e di secondo, non risultando provato, anche all'esito del deposito della dichiarazione IVA, l'assunto della parte.

Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 15 ottobre 2025 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'unica questione oggi dibattuta, all'esito della pronuncia della Suprema Corte che ha sancito l'errore revocatorio commesso dalla CTR con la sentenza n. 5141/2015, è quella di valutare, previo esame della documentazione in atti, se la dichiarazione IVA prodotta in atti dal contribuente Ricorrente_1, dietro "suggerimento" della CTP di Roma, con sentenza n. 102/2013, sia sufficiente a dimostrare l'errore in cui sarebbe incorso nella redazione del Modello Unico 2006: se, cioè, la non perfetta corrispondenza delle somme riportate nel rigo RL14 e nel rigo RE2, sia così dirompente da rendere irrilevante l'intera produzione documentale della parte.

Ritiene Questo Giudice che le argomentazioni addotte dal contribuente diano ampia giustificazione della discrasia tra i due importi e che la richiesta di annullamento della cartella impugnata vada accolta.

Certamente rilevante, ai fini dell'accoglimento della richiesta, è l'esame della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2005, nella quale, al rigo VE22 viene indicato il totale delle operazioni imponibili per un ammontare di € 27.819,00 di cui € 27.274,00 derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ed € 545 a titolo di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Non meno rilevante, ai fini della fondatezza delle argomentazioni addotte dal contribuente, è quanto emergente dalle fatture nn. 2/2005 e 4/2005 su cui era stata debitamente operata la detrazione della ritenuta. Conclusivamente l'esame contestuale della dichiarazione dei redditi Unico 2006, della dichiarazione IVA anno d'imposta 2005, delle fatture n. 2 e 4 del 2005 e le certificazioni della trattenuta operata sulle medesime, rendono evidente l'errore in cui è incorso il contribuente nella redazione della dichiarazione dei redditi, sicchè la cartella esattoriale scaturente dal suddetto errore, va annullata.

Delicata la questione sulle spese.

Ritiene Questo Giudice che la liquidazione delle spese in favore del Ricorrente_1 vada modulata tenuto conto, da un lato, che la causa ha avuto origine dall'impugnazione di una cartella legittimamente emessa a seguito dell'errore commesso dal contribuente e, dall'altro, che l'ostinata negazione della presenza di elementi di prova tali da dimostrare il suddetto errore ha favorito la proliferazione delle varie fasi del giudizio. Ciò premesso le spese di lite, in mancanza di nota spese e tenuto conto che, medio tempore, i parametri forensi hanno subito consistenti modifiche, vanno liquidate forfettariamente e complessivamente in € 7.000,00, oltre spese non deducibili, oneri ed accessori come per legge, ad esclusione del primo grado, terminato con la sentenza n. 102/2013, le cui spese devono intendersi integralmente compensate.

P.Q.M.

La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente annulla la cartella di pagamento n. 097 2009 0201916536 e condanna l'Ufficio resistente alla rifusione delle spese del giudizio che, in mancanza di nota spese e tenuto conto che, medio tempore, i parametri forensi hanno subito consistenti modifiche, liquida forfettariamente e complessivamente in € 7.000,00, oltre spese non deducibili, oneri ed accessori come per legge, con esclusione del primo grado, terminato con la sentenza n. 102/2013, le cui spese devono intendersi integralmente compensate.

Così deciso in Roma il 15.10.2025